

N. 1048

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2013

Riconoscimento del diritto di autodeterminazione al popolo veneto

ONOREVOLI SENATORI. - Giovanni Paolo II, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite per la celebrazione del 50° di fondazione, pronunciò queste parole: «Possono esserci circostanze storiche in cui aggregazioni diverse dalla singola sovranità statuale possono risultare persino consigliabili, ma a patto che ciò avvenga in un clima di vera libertà, garantita dall'esercizio dell'autodeterminazione dei popoli. Il diritto all'esistenza implica naturalmente, per ogni nazione, anche il diritto alla propria lingua e cultura, mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria "sovranità" spirituale. La storia dimostra che in circostanze estreme (come quelle che si sono viste nella terra in cui sono nato), è proprio la sua stessa cultura che permette ad una nazione di sopravvivere alla perdita della propria indipendenza politica ed economica. Ogni nazione ha conseguentemente anche diritto di modellare la propria vita secondo le proprie tradizioni, escludendo, naturalmente, ogni violazione dei diritti umani fondamentali e, in particolare, l'oppressione delle minoranze. Ogni nazione ha il diritto di costruire il proprio futuro provvedendo alle generazioni più giovani un'appropriata educazione».

E, ancora: «(...) non solo l'eguaglianza di diritto tra tutti i popoli, ma anche la loro attiva partecipazione alla costruzione di un futuro migliore; non solo il rispetto delle singole identità culturali, ma la loro piena valorizzazione, come ricchezza comune del patrimonio culturale dell'umanità. Non è forse questo l'ideale additato dalla Carta delle Nazioni Unite, quando pone a fondamento dell'Organizzazione "il principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri" (art. 2,

1), o quando la impegna a "sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli, fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione" (art. 1, 2)? È questa la strada maestra che chiede di essere percorsa fino in fondo, anche con opportune modifiche, se necessario, del modello operativo delle Nazioni Unite, per tener conto di quanto è avvenuto in questo mezzo secolo, con l'affacciarsi di tanti nuovi popoli all'esperienza della libertà nella legittima aspirazione ad "essere" e "contare" di più. Non sembri, tutto questo, un'utopia irrealizzabile. È l'ora di una nuova speranza, che ci chiede di togliere l'ipoteca paralizzante del cinismo dal futuro della politica e della vita degli uomini».

Il presente disegno di legge costituzionale si rende necessario ed urgente per acclarare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione, in modo tale che la libera e volontaria aspirazione all'autodeterminazione possa essere raggiunta in un contesto pacifico e costituzionalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

È, difatti, importante ricordare che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 novembre 2012 la risoluzione n. 44 che impegna la Giunta ad indire in tempi brevi un *referendum* per l'autodeterminazione del popolo veneto. È vero però che prima di indire il *referendum* sarebbe opportuno definire nell'ambito costituzionale una procedura finalizzata a legittimarne l'esito.

Il presente disegno di legge parte dal presupposto che è un principio universalmente riconosciuto quello secondo il quale la legittimità di un ordinamento sovrano risiede solo nel «consenso del popolo».

Il «popolo veneto» è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà.

Il «popolo veneto» è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: «L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia».

È nella facoltà del «popolo veneto» invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) – in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) – dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statuale italiano del 1866.

Proprio l'articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l'ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'adesione del Veneto al Regno d'Italia con il *referendum* del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta. Oggi il popolo veneto intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale.

L'aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del popolo veneto poggia, tra l'altro, su numerose norme del diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero.

L'autodeterminazione dei popoli è diritto solennemente proclamato e riconosciuto:

- dalla «Carta» dell'ONU all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 55;
- dalla risoluzione n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il
 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- dalla risoluzione n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1º agosto 1975, parte (VIII);
- dalla dichiarazione adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri il 4 luglio 1976, articolo 5.

La Corte internazionale di giustizia ha chiarito che:

– «il principio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza della corte, costituisce uno dei principi essenziali dei diritto internazionale contemporaneo».

Uno dei principali sviluppi intervenuti nel diritto internazionale a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo è rappresentato dall'emergere di un diritto all'autodeterminazione spettante ai popoli di territori non autonomi o ai popoli sottoposti a dominio straniero. È perfettamente concepibile che un atto – quale una dichiarazione di indipendenza - non sia in violazione del diritto internazionale senza tuttavia costituire l'esercizio di un diritto conferito da tale ordinamento. La prassi degli Stati, sia quella risalente al diciottesimo, diciannovesimo e alla prima metà del ventesimo secolo che quella sviluppatasi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo mostra come non si sia mai formata una regola di diritto internazio-

nale generale che proibisca l'adozione di una dichiarazione di indipendenza (opinione consultiva resa il 22 luglio 2010 dalla Corte internazionale di giustizia).

Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell'ambito della «cornice costituzionale» ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell'amministrazione provvisoria.

Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell'ordinamento giuridico all'interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità.

Iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state già attuate, recentemente, in Scozia ed in Galles con il ricorso alla consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di autonomi Parlamenti e, nel 2014, la Scozia voterà un referendum per conoscere la volontà degli Scozzesi in ordine alla dichiarazione di indipendenza del Regno Unito. Già auspicate da altri popoli europei come quello catalano il cui Parlamento ha approvato una specifica risoluzione, in data 18 dicembre 1989, la quale riafferma solennemente il diritto del «popolo catalano» all'esercizio di tale diritto. Già sollecitate nella V legislatura della regione Veneto con la mozione n. 53 del 4 giugno 1991 ed oggi largamente sostenute dai cittadini veneti e dai cittadini di altre regioni del nord Italia. Si osserva che i Presidenti di Veneto, Piemonte, Lombardia hanno assunto iniziativa di approfondimento giuridico con pareri di ammissibilità costituzione favorevoli per l'indizione di consultazioni popolari dirette nel senso indicato.

Spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione, anche sino all'indipendenza. Con la risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 il Consiglio regionale del Veneto «invocava il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo sollecitava gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ad approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione».

Il riconoscimento dell'autodeterminazione al popolo veneto ricopre una fondamentale importanza anche al fine di gettare le fondamenta per una nuova Europa: l'Europa delle regioni e dei popoli. Noi non uniamo Stati ma popoli, così può essere sintetizzato il pensiero di Jean Monnet padre fondatore dell'Unione europea e principale attore insieme a Robert Schuman del Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 con il quale fu istituita la Comunità economica del carbone e dell'acciaio (CECA). Il Trattato di Parigi fu la prima tappa di quel percorso che portò, nel 1957, al Trattato di Roma con il quale venne costituita la Comunità economica europea (CEE) e poi al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, con il quale si definì la costituzione della odierna Unione europea (UE).

Questa embrionale e teorica idea di dar vita ad un'Europa dei popoli si scontrò, ben presto, con il pensiero neoilluminista a direzione centralista e tecnocratica che diede vita nei fatti ad una sovrastruttura formale, priva di anima. L'Europa, oggi, è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini, un modello che esaspera gli

aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia. Un'Europa con un'impronta prettamente economicistica che ha introdotto la moneta unica, prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale ed economica. Appare evidente come l'attuale costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che mai è lapalissiano come questa Europa, così concepita, si sia dimostrata un fallimento, non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi economica, non ciclica ma epocale, ma soprattutto perché ha negato le culture nazionali e di conseguenza l'identità culturale del continente. L'Unione europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati. Sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per affrontare i problemi finanziari, l'Unione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) condiziona le scelte strettamente politiche dei Governi dei Paesi membri democraticamente eletti. Questo crescente potere delle istituzioni comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile sottoporre a referendum la ratifica di un trattato comunitario. Siamo convinti che dal fallimento dell'Europa monetaria e finanziaria si possa uscire soltanto dando vita ad una nuova Europa, l'Europa dei popoli e dei territori, capace di rifondare l'unità politica del Vecchio continente su base macroregionale. Un'Europa davvero unita dal basso, a partire dalle realtà locali e territoriali, esaltando la diversità e l'identità di ciascun popolo nella casa comune europea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 della Costituzione e in attuazione del disposto di cui agli articoli 1 e 3 dei patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici, del 1966, ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, al popolo veneto è riconosciuto il diritto di autodeterminazione.

Art. 2.

1. Le norme per lo svolgimento del *referendum* per l'autodeterminazione sono approvate con legge regionale della regione Veneto non sottoposta a nessun controllo da parte dello Stato, neanche in sede di Corte costituzionale.

Art. 3.

1. Al *referendum* per l'autodeterminazione hanno il diritto di partecipare i cittadini elettori della regione Veneto.

Art. 4.

1. Il quesito posto nelle votazioni del *re-ferendum* per l'autodeterminazione è il seguente: «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o no?».